

Originale



COMUNE DI SCOPELLO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

**PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE PER TERRENI
GRAVATI DA USO CIVICO CON MONTEROSA2000 SPA.
APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE.**

L'anno duemilaventisei, addì ventidue del mese di gennaio, alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. De Regis Antonella - Sindaco	Sì
2. Demiliani Mauro - Vice Sindaco	Sì
3. Andreini Leonardo - Consigliere	Sì
4. Zaquini Marco - Consigliere	Sì
5. Gnemmi Gianni - Consigliere	Sì
6. Quazzola Italo - Consigliere	Sì
7. Ottone Sara - Consigliere	Sì
8. Prandina Maurizio - Consigliere	Sì
9. Sasso Stefano - Consigliere	Sì
10. Zucchelli Cesare - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Durio Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora De Regis Antonella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

COMPOSTA DI N.° 5 FOGLI Esclusi allegati
Scopello li, 23.01.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. 3 del 08.03.2024 questo ente ha preso atto del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) relativo alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammassamento temporaneo "Scopello-Mera", presentato presso gli Uffici comunali da parte di Monterosa 2000 s.p.a. in data 27.02.2024 registrato al prot. n. 673/2024;
- con deliberazione C.C. 1 del 24.01.2025 è stata approvato, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art.5-bis co.1 L.R. 2/09, il progetto definitivo di variante parziale n.01/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ai fini del suo adeguamento alla reindividuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*,

RICHIAMATO l'art. 17 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 (vigente dal 15 luglio 2016) contenente "Norme di attuazione della Legge Regionale 2 dicembre 2009 n. 29 (Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), ai sensi del quale il Comune, accertato che alcuni terreni gravati da uso civico risultano occupati o sono stati occupati senza titolo o senza valido titolo per le ragioni di cui sopra, avvia il procedimento volto alla reintegra del terreno nel suo possesso, che tale avvio di procedimento è oggetto di comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e che tale comunicazione deve essere trasmessa alla struttura regionale competente;

DATO ATTO che:

- sui terreni interessati al progetto di cui trattasi risultano terreni gravati da usi civici e questa Amministrazione, con deliberazione G.C. 91 del 17.10.2025 ha stato avviato il procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati dagli investimenti di cui trattasi;
- le predette aree destinate a impianti a fune sono interessate sia dal sorvolo che dalla presenza di opere aeree (cavo traente) e opere fisse a terra quali piloni;

RILEVATO CHE nella predetta deliberazione era stato altresì autorizzato l'esperimento di un eventuale tentativo di conciliazione con i soggetti privati interessati, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016;

RICHIAMATA la giurisprudenza della Cassazione che ritiene che il terreno gravato da uso civico sia incommerciabile ed inutilizzabile ed afferma altresì che non è possibile la sanatoria dello stesso;

DATO PERTANTO ATTO CHE:

- occorre ora provvedere alla sistemazione possessoria di eventuali terreni comunali gravati da usi civici finora utilizzati a servizio degli impianti a fune esistenti, nonché per quelli relativi alla costruzione della nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo "Scopello- Mera", attivando il procedimento di reintegra nel possesso comunale;
- nell'ambito del procedimento è possibile esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 29 comma 3 della legge 16/06/1927 numero 1766 consistente nella volontà del Comune di addivenire alla conciliazione con l'occupante senza titolo dei terreni, attraverso il pagamento da parte del medesimo della somma derivante dai calcoli previsti in una perizia estimativa;

RICHIAMATI:

- la legge 16 giugno 1927 numero 1766 ed il regolamento approvato con Regio decreto del 26 Febbraio 1928 numero 332 che disciplina l'esercizio e gli usi civici;
- la legge regionale 2 Dicembre 2009 numero 29 s.m.i.
- la deliberazione della giunta regionale numero 68-1639 in data 28/02/2011 con la quale è stato deliberato di stabilire al 1Marzo 2011 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di usi

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. 3 del 08.03.2024 questo ente ha preso atto del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE) relativo alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", presentato presso gli Uffici comunali da parte di Monterosa 2000 s.p.a. in data 27.02.2024 registrato al prot. n. 673/2024;
- con deliberazione C.C. 1 del 24.01.2025 è stata approvato, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art.5-bis co.1 L.R. 2/09, il progetto definitivo di variante parziale n.01/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ai fini del suo adeguamento alla reindividuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 *"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"*,

RICHIAMATO l'art. 17 del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016 (vigente dal 15 luglio 2016) contenente "Norme di attuazione della Legge Regionale 2 dicembre 2009 n. 29 (Attribuzione di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici), ai sensi del quale il Comune, accertato che alcuni terreni gravati da uso civico risultano occupati o sono stati occupati senza titolo o senza valido titolo per le ragioni di cui sopra, avvia il procedimento volto alla reintegra del terreno nel suo possesso, che tale avvio di procedimento è oggetto di comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e che tale comunicazione deve essere trasmessa alla struttura regionale competente;

DATO ATTO che:

- sui terreni interessati al progetto di cui trattasi risultano terreni gravati da usi civici e questa Amministrazione, con deliberazione G.C. 91 del 17.10.2025 ha stato avviato il procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale di uso civico interessati dagli investimenti di cui trattasi;
- le predette aree destinate a impianti a fune sono interessate sia dal sorvolo che dalla presenza di opere aeree (cavo traente) e opere fisse a terra quali piloni;

RILEVATO CHE nella predetta deliberazione era stato altresì autorizzato l'esperimento di un eventuale tentativo di conciliazione con i soggetti privati interessati, attivando la procedura di reintegra con esperimento di conciliazione stragiudiziale ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 10 della Legge regionale 2 dicembre 2009 n. 29, nonché ai sensi del Regolamento Regionale n. 8 del 27 giugno 2016;

RICHIAMATA la giurisprudenza della Cassazione che ritiene che il terreno gravato da uso civico sia incommerciabile ed inutilizzabile ed afferma altresì che non è possibile la sanatoria dello stesso;

DATO PERTANTO ATTO CHE:

- occorre ora provvedere alla sistemazione possessoria di eventuali terreni comunali gravati da usi civici finora utilizzati a servizio degli impianti a fune esistenti, nonché per quelli relativi alla costruzione della nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello- Mera", attivando il procedimento di reintegra nel possesso comunale;
- nell'ambito del procedimento è possibile esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 29 comma 3 della legge 16/06/1927 numero 1766 consistente nella volontà del Comune di addivenire alla conciliazione con l'occupante senza titolo dei terreni, attraverso il pagamento da parte del medesimo della somma derivante dai calcoli previsti in una perizia estimativa;

RICHIAMATI:

- la legge 16 giugno 1927 numero 1766 ed il regolamento approvato con Regio decreto del 26 Febbraio 1928 numero 332 che disciplina l'esercizio e gli usi civici;
- la legge regionale 2 Dicembre 2009 numero 29 s.m.i.
- la deliberazione della giunta regionale numero 68-1639 in data 28/02/2011 con la quale è stato deliberato di stabilire al 1Marzo 2011 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di usi

civici trasferite ai comuni singoli associati;

- vista la deliberazione della giunta regionale 5 ottobre 2018 numero 17-7645 con la quale è stato deliberato di approvare i parametri economici cui occorre attenersi per concludere le conciliazioni stragiudiziali;

-visto il decreto del presidente della giunta regionale 27 giugno 2016 numero 8/R recante norme di attuazione della legge regionale 2 Dicembre 2009 numero 29 (attribuzione di funzioni amministrative discipline in materia di usi civici) che all'articolo 17 comma 1 dispone che il comune, qualora accertato che un terreno gravato da uso civico sia occupato senza titolo o senza valido titolo avvia il procedimento volto alla reintegrazione del terreno nel suo possesso e che all'articolo 18 dispone ulteriormente che a seguito dell'avvio del procedimento di reintegrazione il comune può esperire una conciliazione stragiudiziale con i soggetti che occupano senza titolo o senza valido titolo il terreno;

ACCERTATO ora che:

- Monterosa2000 s.p.a ha effettuato l'occupazione pregressa senza valido titolo dei seguenti terreni interessati dagli impianti di seggiovia Scopello-Mera sin dall'anno 1949, individuati al Nuovo Catasto terreni:

al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;

al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;

al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;

al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

- Monterosa 2000 S.p.A. ha effettuato l'occupazione pregressa senza valido titolo dei seguenti terreni interessati dalle piste da sci sottostanti l'impianto di seggiovia Scopello-Mera, individuati al Nuovo Catasto terreni:

al Foglio 14, mappale n. 135 (parte) di 42.270 mq complessivi, Bosco Misto, classe U, R.D. 65,49 euro, R.A. 13,10 euro;

al Foglio 14, mappale n. 136 (parte) di 10.290 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,53 euro, R.A. 0,53 euro;

al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;

al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;

al Foglio 14, mappale n. 158 (parte) di 2.950 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,15 euro, R.A. 0,15 euro;

al Foglio 14, mappale n. 159 (parte) di 9.990 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,52 euro, R.A. 0,52 euro;

al Foglio 14, mappale n. 160 (parte) di 14.270 mq complessivi, Bosco misto, classe U, R.D. 22,11 euro, R.A. 4,42 euro;

al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;

al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

-per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo impianto della telecabina ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", occorre determinare il valore di sospensione degli usi civici per attività di cantiere, sui terreni così individuati al Nuovo Catasto terreni:

al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87

euro, R.A. 3,82 euro;
al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;
al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;
al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;
al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;
-a seguito dei lavori di cui trattasi Monterosa 2000 spa effettuerà l'occupazione futura dei terreni interessati dal nuovo impianto di telecabina "Scopello-Mera" e delle relative fasce di rispetto oltre alle piste da sci, così individuati al Nuovo Catasto terreni:
al Foglio 14, mappale n. 135 (parte) di 42.270 mq complessivi, Bosco Misto, classe U, R.D. 65,49 euro, R.A. 13,10 euro;
al Foglio 14, mappale n. 136 (parte) di 10.290 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,53 euro, R.A. 0,53 euro;
al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;
al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;
al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;
al Foglio 14, mappale n. 158 (parte) di 2.950 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,15 euro, R.A. 0,15 euro;
al Foglio 14, mappale n. 159 (parte) di 9.990 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,52 euro, R.A. 0,52 euro;
al Foglio 14, mappale n. 160 (parte) di 14.270 mq complessivi, Bosco misto, classe U, R.D. 22,11 euro, R.A. 4,42 euro;
al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;
al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

ACCERTATO che non risultano depositati agli atti procedimenti autorizzativi emessi dal commissario usi civici della Regione Piemonte necessaria alla legittimazione della dell'utilizzo delle particelle sopra elencate in capo alla società Monterosa 2000 spa e che pertanto occorre avviare il procedimento di reintegra dei terreni risultati occupati dalla società senza valido titolo;

CONSIDERATO CHE l'amministrazione comunale riconosce l'importanza della realizzazione della nuova cabina ad ammortamento temporaneo Scopello -Mera, ritenendola di rilevante interesse pubblico in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale e che pertanto è volontà dell'Amministrazione Comunale di favorirne la realizzazione e il perseguimento delle relative finalità;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. 91 del 07.10.2025 di avvio del procedimento per la sistemazione possessoria dei terreni gravati da uso civico con contestuale apertura dei termini per la presentazione dell'istanza di conciliazione;

RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. 92 del 17.10.2025 con cui è stata affidata al responsabile del servizio tecnico del comune di Scopello, Geom. Anna Maria Montagna, l'incarico di redazione di perizia di stima dei terreni e delle indennità dovute all'Amministrazione Comunale in conformità ai parametri stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge Regionale n. 29/2009 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-7645 del 05 ottobre 2018, finalizzata al procedimento di reintegra nel possesso dei terreni dei quali sia stata accertata la qualità demaniale

di uso civico interessati alla realizzazione della Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera";

VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna con cui è stata approvata la perizia di stima redatta dal Geom. Anna Maria Montagna che riporta i seguenti valori:

Indennizzo per l'occupazione pregressa ed il prelievo delle risorse naturali:

Prima Ipotesi abbattimento all'80%:

Prelievo risorse naturali pregresse = € 17.811,51

Vecchia Seggiovia e fasce di rispetto + piste = € 16.739,84

Abbattimento del 80% = € 27.641,08

Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa = € 6.910,27

Seconda Ipotesi abbattimento al 90%:

Prelievo risorse naturali pregresse = € 17.811,51

Vecchia Seggiovia e fasce di rispetto + piste = € 16.739,84

Abbattimento del 90% = € 31.096,21

Indennizzo complessivo per l'occupazione pregressa = € 3.455,14

Indennizzo per sospensione comprensivo di taglio piante € 10.234,26 .

Indennizzo per la concessione del bene (diritto di servitù): canone annuo di concessione sarà pari al canone annuo calcolato per la conciliazione e quindi di 450,96 € annui, nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 3, della L.R. 29 del 02/12/2009: "3. La concessione conseguente a un procedimento conciliativo non può essere effettuata per un canone inferiore a quello posto a base di conciliazione.". Tale canone annuo dovrà essere versato per 40 anni, con adeguamento indice ISTAT di anno in anno.

VISTA ora la bozza del verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, presentato da Monterosa 2000 spa, con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 - C.F. e P.IVA 01868740026, ed acclarata al protocollo dell'ente al n.148 in data 19.01.2025 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che presenta una proposta di conciliazione stragiudiziale nei seguenti termini:

Totale complessivo da corrisponderci una tantum € 11.064,78 (di cui € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere, € 7.298,29 per valore taglio piante, € 3.455,14 per occupazione pregressa), oltre ad € 450,96 annui, soggetto a rivalutazione Istat, per l'occupazione futura, da corrisponderci annualmente per anni quaranta;

VISTA la Legge regionale n. 29/200 che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, prevedendo il trasferimento di funzioni ai Comuni e alle Province, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

VISTA la Legge regionale n. 11/2012 (Carta delle Forme associative): Ha stabilito le modalità di gestione associata, includendo le Unioni Montane come soggetti a cui delegare funzioni, anche in materia di usi civici. In particolare con gli articoli 1, 4 e 5, sono stati riorganizzate le gestioni associate dei servizi comunali, prevedendo la creazione delle Unioni Montane e il trasferimento di funzioni fondamentali. L'implementazione delle Unioni Montane ha riguardato anche il trasferimento di funzioni specifiche, tra cui quelle relative alla gestione dei beni demaniali e, per estensione, delle materie connesse agli usi civici, per le aree montane. Le Unioni sono diventate gli enti di riferimento per la gestione di tali funzioni per i comuni che ne fanno parte.

OSSERVATA la competenza del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera m) del decreto legislativo 267/2000

ACQUISITI i pareri resi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto che si va ad adottare, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.to Lgs. n°267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime, parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1) D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità contabile dell'atto. Il presente parere si limita esclusivamente a verificare la correttezza dei presupposti, della procedura e la competenza dell'organo. Rimane esclusa ogni e qualsivoglia valutazione circa il merito della vicenda, ovviamente lasciato alle valutazioni di opportunità degli organi amministrativi.

Il Responsabile del servizio finanziario

Dario d. ssa Carmela

Il sottoscritto responsabile del servizio tecnico esprime, parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1) D.Lgs. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica dell'atto.

Il Responsabile del servizio tecnico

Geom. Montagna Anna Maria

PROPONE

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente richiamate

2. di avviare per le motivazioni illustrate in premessa il procedimento di reintegro del possesso comunale dei terreni così censiti al nuovo catasto terreni:

-per occupazione pregressa senza valido titolo dei terreni interessati dagli impianti di seggiovia Scopello-Mera sin dall'anno 1949,:

al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;

al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;

al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;

al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

- per l'occupazione pregressa senza valido titolo dei seguenti terreni interessati dalle piste da sci sottostanti l'impianto di seggiovia Scopello-Mera,

al Foglio 14, mappale n. 135 (parte) di 42.270 mq complessivi, Bosco Misto, classe U, R.D. 65,49 euro, R.A. 13,10 euro;

al Foglio 14, mappale n. 136 (parte) di 10.290 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,53 euro, R.A. 0,53 euro;

al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;

al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;

al Foglio 14, mappale n. 158 (parte) di 2.950 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,15 euro, R.A. 0,15 euro;

al Foglio 14, mappale n. 159 (parte) di 9.990 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D.

0,52 euro, R.A. 0,52 euro;

al Foglio 14, mappale n. 160 (parte) di 14.270 mq complessivi, Bosco misto, classe U, R.D. 22,11 euro, R.A. 4,42 euro;

al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;

al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

-per l'occupazione dei terreni per l'attività di cantiere a seguito dell'avvio dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo impianto della telecabina ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;

al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;

al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;

al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

-per l'occupazione futura dei terreni interessati dal nuovo impianto di telecabina "Scopello-Mera" e delle relative fasce di rispetto oltre alle piste da sci, così individuati al Nuovo Catasto terreni:

al Foglio 14, mappale n. 135 (parte) di 42.270 mq complessivi, Bosco Misto, classe U, R.D. 65,49 euro, R.A. 13,10 euro;

al Foglio 14, mappale n. 136 (parte) di 10.290 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,53 euro, R.A. 0,53 euro;

al Foglio 14, mappale n. 137 (parte) di 14.790 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 6,87 euro, R.A. 3,82 euro;

al Foglio 14, mappale n. 138 (parte) di 7.100 mq complessivi, Incolto Produttivo, classe U, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,37 euro;

al Foglio 14, mappale n. 139 (parte) di 80.490 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 2, R.D. 37,41 euro, R.A. 20,78 euro;

al Foglio 14, mappale n. 158 (parte) di 2.950 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,15 euro, R.A. 0,15 euro;

al Foglio 14, mappale n. 159 (parte) di 9.990 mq complessivi, Incolto produttivo, classe U, R.D. 0,52 euro, R.A. 0,52 euro;

al Foglio 14, mappale n. 160 (parte) di 14.270 mq complessivi, Bosco misto, classe U, R.D. 22,11 euro, R.A. 4,42 euro;

al Foglio 19, mappale n. 73 (parte) di 792.640 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 245,62 euro, R.A. 81,87 euro;

al Foglio 18, mappale n. 90 (parte) di 1.210 mq complessivi, Bosco Ceduo, classe 3, R.D. 0,37 euro, R.A. 0,12 euro;

3. di prendere atto della perizia stima, redatta dal tecnico incaricato geometra Anna Maria Montagna, di cui è stato preso atto ed approvata con propria precedente deliberazione in data odierna, allegata al presente atto (allegato B) che costituisce parte integrante sostanziale con la quale sono stati determinati i valori di conciliazione, con la presentazione, per la determinazione dell'indennizzo per l'occupazione pregressa ed il prelievo delle risorse naturali, di due ipotesi, una con l'abbattimento al 80% del valore ed una con l'abbattimento nella misura del 90%;

4. di accogliere l'istanza di conciliazione stragiudiziale di cui trattasi, intesa a conseguire lo sgravio del vincolo di uso civico sui terreni sopra evidenziati, dando atto che l'istanza presentata prevede l'abbattimento dei valori nella misura del 90%, e ritenuto tale ipotesi congrua in considerazione dell'interesse strategico che la realizzazione della nuova cabina ad ammortamento temporaneo Scopello – Mera riveste per questa amministrazione in quanto idonea a generare significative ricadute positive sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e dello sviluppo complessivo della comunità locale;

5. di approvare la bozza di atto di conciliazione stragiudiziale, firmata dal legale rappresentante, di Monterosa 2000 spa, con sede legale in Alagna Valsesia, Frazione Bonda, 19 - C.F. e P.IVA 01868740026, qui presentata ed acclarata al protocollo dell'ente al n. 148 in data 19.01.2025 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)) che prevede i seguenti valori di conciliazione:

Totale complessivo da corrispondersi una tantum € 11.064,78 (di cui € 311,35 per sospensione per lavori di cantiere, € 7.298,29 per valore taglio piante, € 3.455,14 per occupazione pregressa), oltre ad € 450,96 annui, soggetto a rivalutazione Istat, per l'occupazione futura, da corrispondersi annualmente per anni quaranta;

6. Di autorizzare il sindaco pro tempore, sig. Antonella De Regis alla sottoscrizione del verbale di conciliazione stragiudiziale

7. Di trasmettere il presente atto all'Unione Montana dei comuni della Valsesia, ente competente per la trasmissione alla Regione Piemonte del procedimento di reintegra nel possesso con esperimento di conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa senza valido titolo e procedimento per sospensione e concessione amministrativa con mutamento di destinazione d'uso,

8. Di dare atto che le somme che verranno percepite dall'ente a seguito di conciliazione saranno destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione come previsto dall'articolo 24 della legge 16/06/1927 numero 1766

9. Di dare atto che tutte le spese inerenti conseguenti e i singoli tentativi di conciliazione comprese le imposte diritti e tasse sono a carico di Monterosa2000 spa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco,

Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato,

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

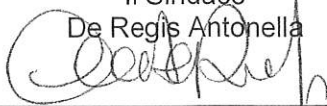
Con voti favorevoli 10, contrari 0, astenuti 0, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
De Regis Antonella



Il Segretario Comunale
Durio Carmen



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 56 del Registro Pubblicazioni

L'Atto suesteso è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 23/01/2026 al 07/02/2026, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).

Scopello, li 23/01/2026



Il Segretario Comunale
Durio Carmen



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/01/2026

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Scopello, li 22/01/2026



Il Segretario Comunale
Durio Carmen



